



C/2023/1642

22.12.2023

**Avviso all'attenzione delle persone oggetto delle misure restrittive di cui alla  
decisione 2010/788/PESC del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2023/2906 del  
Consiglio, e al regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione  
(UE) 2023/2905 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione nella  
Repubblica democratica del Congo**

(C/2023/1642)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione del sig. Bernard Maheshe BYAMUNGU e del sig. Ruvugayimikore PROTOGÈNE, che figurano nell'allegato I della decisione 2010/788/PESC del Consiglio <sup>(1)</sup>, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2023/2905 del Consiglio <sup>(2)</sup>, e nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio <sup>(3)</sup>, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2905 del Consiglio <sup>(4)</sup>, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso di includere le due persone summenzionate nell'elenco delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive di cui all'allegato I della decisione 2010/788/PESC e all'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005 concernenti misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo, nonché di sopprimere le voci corrispondenti dall'allegato II della decisione 2010/788/PESC e dall'allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005.

Gli elementi alla base di tali inserimenti in elenco sono specificati alle pertinenti voci dell'allegato I della decisione 2010/788/PESC e dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005 e sono inoltre consultabili alla pagina seguente: Security Council 1533 Sanctions Committee Adds Two Entries to Its Sanctions List | UN Press (Il comitato delle sanzioni 1533 del Consiglio di sicurezza aggiunge due voci al suo elenco relativo alle sanzioni – Comunicato stampa delle Nazioni Unite).

Le persone in questione possono presentare in qualsiasi momento al comitato delle Nazioni Unite istituito in virtù della risoluzione 1533 (2004), unitamente agli eventuali documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco delle Nazioni Unite. Le eventuali richieste devono essere inviate al seguente indirizzo:

Focal Point for De-listing  
Security Council Subsidiary Organs Branch  
Room DC2 2034  
United Nations  
New York, N.Y. 10017  
United States of America

Tel. +1 917 367 9448

Fax +1 212 963 1300

E-mail: [delisting@un.org](mailto:delisting@un.org)

Per maggiori informazioni: <https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/delisting/delisting-requests>

Eventuali osservazioni che le persone in questione desiderino presentare al Consiglio devono essere inviate al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea  
Segretariato generale  
RELEX.1  
Rue de la Loi/Wetstraat 175  
1048 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

E-mail: [sanctions@consilium.europa.eu](mailto:sanctions@consilium.europa.eu)

<sup>(1)</sup> GU L 336 del 21.12.2010, pag. 30.

<sup>(2)</sup> GU L, 2023/2906, 22.12.2023, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec\\_impl/2023/2906/oj](http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2906/oj)

<sup>(3)</sup> GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L, 2023/2905, 22.12.2023, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2023/2905/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2905/oj)

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

---